

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 130

DEL 16 OTTOBRE 2012

RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO “CURRICULARE” –
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Il Segretario Generale,

ricordato che l’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53, attribuisce alle Camere di Commercio un ruolo rilevante in materia di “Alternanza Scuola-Lavoro”;

rilevato che l’art. 2 – comma 2 lett. n) – della legge n. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010, rafforza ulteriormente le competenze delle Camere di Commercio relative alla “cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni”;

preso atto della proposta – pervenuta in data 17 settembre u.s., prot. n. 16248 – con la quale il Sig. Fabrizio Marchetto - studente della facoltà di Economia dell’Università di Pavia - chiede di poter sostenere presso l’Ente un progetto formativo di tirocinio didattico, per un totale di 300 ore, necessario per la tesi di laurea;

ricordato che i tirocini formativi sono attualmente disciplinati dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal relativo D.M. di attuazione 25 marzo 1998 n. 142;

rilevato, ai sensi della normativa sopraccitata, che trattasi di tirocinio “curriculare”, poiché incluso nel piano di studio dell’interessato, la cui finalità è quella di favorire il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro;

vista la convenzione n. 1852 del 16 gennaio 2004 di durata decennale - stipulata tra la Camera di Commercio di Pavia e l’Università di Pavia - per lo svolgimento dell’attività di tirocinio didattico e/o orientativo che regola i rapporti e le responsabilità delle parti coinvolte, come previsto dal D.M. n. 142/1998;

vista la nota pervenuta l’11 ottobre 2012, in atti al prot. n. 17838, con la quale l’Università degli Studi di Pavia ratifica il periodo entro il quale il Sig. Marchetto svolgerà il proprio tirocinio, nonché gli obiettivi del progetto formativo;

verificata la rispondenza tra le esigenze formative dello studente interessato e le funzioni attribuite alla Camera di Commercio;

considerato, inoltre, che:

- tutte le categorie di tirocini, ai sensi dell'art. 18 – comma 1 – della legge 196/1997 non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro;
- le spese inerenti il tirocinio in questione sono a carico del soggetto promotore, compresa la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;
- sono rispettati i limiti numerici previsti dall'art. 1 del D.M. n. 142/1998 circa il numero massimo di tirocinanti contemporaneamente presenti presso l'Ente;
- i tirocini “curricolari” sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione, previsti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
- le novità introdotte sulla materia dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 – convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148 – non riguardano i tirocini “curricolari”;

ritenuto di accogliere la richiesta del Sig. Marchetto, al fine di favorire una costante collaborazione ed interazione tra pubblica amministrazione e mondo della formazione universitaria,

d e t e r m i n a

1. di accogliere presso l'Ente camerale il Sig. Fabrizio Marchetto - studente della facoltà di Economia dell'Università di Pavia – in tirocinio didattico di 300 ore complessive – comprese nel periodo 18 ottobre 2012 – 11 gennaio 2013, per le ragioni esposte in premessa;
2. di provvedere ad eventuali ed ulteriori adempimenti amministrativi connessi.

Pavia, 16 Ottobre 2012.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)

VISTO CONTABILE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

NON HA RILEVANZA CONTABILE

TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CONTI DI BUDGET

DATA, 10/10/12

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Brega)